

**Guida breve**  
**alla**  
**ESDEBITAZIONE**  
**FALLIMENTARE**



**DOPO IL FALLIMENTO SI PUO' TORNARE A VIVERE  
NORMALMENTE: ECCO L'OCCASIONE DA NON PERDERE!**

Caro lettore,

in questi ultimi anni, la crisi economica ha causato un picco delle insolvenze e, purtroppo, anche dei fallimenti (da 9000 nel 2008 ad oltre 11.000 nel 2009: con un + 26%). Il 2010 vede il trend negativo persino in crescita.

Il fallimento della propria impresa è perciò un fenomeno epidemico e dilagante a macchia d'olio: ha colpito tantissimi imprenditori che così si sono trovati a dover gestire i difficili rapporti con curatori,

cancellerie, periti e procedure.

Ma, se l'attività economica è andata male e sei stato dichiarato fallito, la situazione non è più irreversibile come accadeva prima della recente riforma. Oggi è stato introdotto l'istituto dell'esdebitazione, che permette di tornare alla libertà di fare le proprie scelte senza trascinarsi il peso degli errori del passato.

Perciò, anche se è stato dichiarato il Tuo fallimento o quello di persone che ti sono care, non si deve più disperare perché oggi la normativa di riferimento offre una soluzione per chiudere i conti con il passato e vivere una vita più libera, autonoma e dignitosa.

Questa guida si propone di fornire i cenni dell'istituto dell'esdebitazione necessari ad accedere a questa opportunità.

Per potersene avvantaggiare bisogna, infatti, conoscere la nuova disciplina. Per questo motivo ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che regolamentano la materia. Secondo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire "in pillole" quello che si deve sapere attraverso le risposte alle domande riguardanti i passaggi cardine per accedere il beneficio di legge.

Avv. Alberto Vigani

## **CHE COSA TROVI IN QUESTO MANUALE**

Anche qui, come nelle altre Guide Brevi che ho scritto con l'aiuto del team del mio studio, sono stato tentato dall'ambizione e, studiando la materia, stavo per predisporre un manuale che, con l'esame analitico e comparato di ogni dottrinale e della giurisprudenza, potesse essere un trattato tecnico-specialistico sulla materia.

Ma sarebbe stato un errore: non Ti sarebbe servito a nulla!

Per questa ragione ho scritto solo una agevole, breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

## **CHE COSA NON TROVI IN QUESTO MANUALE**

Questo è un prontuario utile per attivare la procedura della Esdebitazione Fallimentare e per orientarti velocemente in una materia articolata e complessa. È scritto al fine di farTi trovare tutto quello che serve per iniziare ad organizzare la Tua posizione, magari assistita da un avvocato abilitato al gratuito patrocinio.

Diffida però di chi Ti racconterà che in una manciata di pagine si può davvero condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che è il punto di incontro di Diritto Fallimentare, Diritto Penale, Diritto Civile e Processuale Civile. Usa quindi questo manuale solo come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando gli errori che possono pregiudicare il buon esito della controversia.

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia

guida, sarà opportuno farsi assistere anche da un professionista, un avvocato, e decidere assieme a lui i passi necessari senza sbagliare.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto di qualcuno che si conosce. Ogni singolo aspetto del caso in esame può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro. Legalista accanito, crede nel diritto quale massimo strumento di garanzia e di giustizia; iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (ad es. [www.amministratordisostegno.com](http://www.amministratordisostegno.com)).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>

**1.**

## **QUAL ERA LA SITUAZIONE ANTECEDENTE LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE?**

Fino al 16 luglio 2006, la condizione del fallito era considerata dai giuristi parificabile alla "morte civile", alludendosi, con tale definizione a tutte le limitazioni che comportava la dichiarazione di fallimento.

Ricordare cosa significava il fallimento all'epoca ora serve a poco, ma per farsi un'idea basta richiamare l'assoluto obbligo per il fallito di astenersi da ruoli amministrativi o di controllo in attività commerciali, nonché la totale soggezione agli organi della procedura anche per quanto concerneva la scelta della residenza o la corrispondenza ricevuta.

Tutto ciò accadeva sotto la vigenza di una legge che mirava solo a sanzionare l'insolvenza con un approccio repressivo e ad eliminare dal mercato gli operatori ritenuti "pericolosi".

**2.**

## **QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI RIFORMA DEL LEGISLATORE?**

La riforma della legge fallimentare si propone invece di intervenire sul mercato con l'obiettivo di fondo di conservare i mezzi organizzativi dell'impresa, assicurandone ove possibile la sopravvivenza, o comunque garantendo patrimonialmente i creditori attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle

strutture aziendali.

In quest'ottica di fondo il legislatore non ha più un approccio sanzionatorio con il fallito e, anzi, ravvisa la necessità di proteggerlo dall'aggressione perpetua dei creditori, ma ciò solo qualora il medesimo fallito abbia assunto un comportamento corretto nei confronti della procedura.

In questo modo il protagonista passivo della procedura fallimentare è anche incentivato a mantenere una condotta virtuosa e collaborativa nel corso della procedura fallimentare.

Proprio in questo percorso entra in gioco l'istituto dell'Esdebitazione Fallimentare.

### **3.**

#### **MA COS'E' IN DUE PAROLE L'ESDEBITAZIONE?**

L'istituto della esdebitazione consiste nella definitiva liberazione del debitore "fallito", persona fisica, da tutti i debiti rimasti non pagati nei confronti dei creditori concorsuali dopo la chiusura del fallimento.

L'esdebitazione consente di recuperare la capacità di svolgere un'attività economica da parte del fallito, e ciò con l'azzeramento di tutte le posizioni debitorie fallimentari.

La procedura richiede un patrocinio tecnico e l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato"; ciò in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge.

**4.**

### **PERCHE' CHIEDERE L'ESDEBITAZIONE?**

L'istituto dell'esdebitazione consente una sorta di limitazione della aggreibilità ad oltranza dei beni del fallito da parte dei creditori del fallimento, e ciò quando vi è stata una gestione responsabile e corretta di colui che ha subito il tracollo finanziario in unione ad un livello di minimo ristoro dei creditori.

Più precisamente, con l'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione **si limita una volta per tutte che i beni del fallito siano aggreibili senza limiti di tempo**,

Con questo mezzo processuale si pone fine alla situazione precedente nella quale il fallito era inseguito dai creditori a vita, ossia anche ben oltre il decreto di chiusura del fallimento, magari quando la persona coinvolta era riuscita a tornare produttiva.

Questo perché con il vecchio regime fallimentare tutti i debiti non saldati dal fallimento tornavano ad essere richiedibili al fallito non appena cessava la procedura fallimentare. Questo significava che, a distanza di vari anni dalla dichiarazione di fallimento, il non più fallito non poteva tornare a svolgere una vita normale poiché aveva i creditori che lo aspettavano sempre al varco: non ci si poteva comprare una casa, un'auto ... insomma era impossibile programmare una nuova vita.

Questo accadeva dopo ogni fallimento prima della riforma; purtroppo, nonostante la novella, ancor oggi questa conveniente alternativa è poco nota e di rado praticata.

Probabilmente perché, per accedere al beneficio di legge, si deve

svolgere un'attività processuale e, oltre a soffrire di una cronica carenza di informazioni, l'ex fallito ha pochi mezzi e spesso ha maturato una sorta di fobia per tutto quello che è legato ai tribunali.

Così, a volte, si confida erroneamente di soffocare ogni sopravvissuta pretesa dei creditori con il semplice decreto di chiusura del fallimento, scoprendo, in genere troppo tardi, che chi qualcosa ha perso a causa dell'insolvenza altrui difficilmente dimentica: il creditore fallimentare non saldato è perciò pronto a farsi vivo con piena legittimazione di legge e questo ogni qual volta riesce ad annusare una qualche speranza di soddisfazione economica (leggasi nuovi beni o stipendi da pignorare).

Per evitare di essere di nuovo bersaglio delle pretese altrui è allora opportuno verificare se sussistano le condizioni per poter chiedere l'esdebitazione, affidandosi per questa attività a professionisti competenti e qualificati.

## 5.

### **QUALI SONO LE CONDIZIONI OGGETTIVE PER POTERLA RICHIEDERE?**

La prima condizione necessaria è di natura oggettiva:

- la procedura deve essere stata chiusa a seguito della ripartizione dell'attivo realizzata sulla base di un piano di riparto.

È comunque possibile dar corso all'istanza anche quando:

- il fallimento sia chiuso per mancata proposizione di domande di

ammissione al passivo;

- o per integrale pagamento o estinzione dei crediti ammessi.

L'importante è che la chiusura del fallimento non sia dipesa, come purtroppo a volte accade, dall'impossibilità di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese della procedura.

Infatti, la soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali è condizione di proponibilità della domanda.

In altre parole, se vi fosse stato un riparto negativo, o persino l'impossibilità di pagare le spese del curatore e dei suoi ausiliari, non sarebbe possibile richiedere l'ammissione al beneficio.

La medesima Corte Costituzionale, con la sentenza numero 181 del 2008, ha confermato che l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in minima parte, tutti i creditori concorsuali: ciò ha fatto statuendo che il legislatore, con l'istituto della esdebitazione, ha inteso dettare una disciplina applicabile non all'intero debito, ma alla parte di esso rimasta insoddisfatta dopo la chiusura del fallimento.

## **6.**

### **QUALI SONO LE CONDIZIONI SOGGETTIVE PER POTERLA RICHIEDERE?**

È anche necessario il verificarsi di alcune condizioni soggettive.

Innanzitutto, il comportamento del fallito deve risultare improntato

a canoni di correttezza e di trasparenza nei confronti della procedura.

Il richiedente l'esdebitazione dovrà poter dimostrare:

- di aver collaborato con gli organi del fallimento,
- di non aver contribuito a ritardarlo
- e di aver consegnato al curatore la propria corrispondenza.

Sempre nell'ottica della più assoluta trasparenza, è impeditiva la concessione del beneficio anche l'aver rappresentato una situazione contabile dell'impresa fallita difforme dalla realtà e ciò mediante la distrazione dell'attivo o mediante la presentazione di passività inesistenti.

È poi ostacolo all'ammissione all'esdebitazione anche l'aver causato o aggravato il dissesto dell'impresa fallita rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari aziendali; nella stessa logica parimenti preclusivo risulta qualunque ricorso abusivo al credito da parte del fallito.

Peraltro, la fedina penale del fallito non deve presentare macchia che sia in qualsiasi modo riconducibile ai reati che possano rappresentare l'aver posto in essere una condotta con le caratteristiche appena sopra descritte.

Pertanto il fallito non deve aver subito una condanna definitiva:

- a) per bancarotta fraudolenta,
- b) o per delitti contro l'economia pubblica,
- c) o per delitti contro l'industria,
- d) o per delitti contro il commercio,

e) o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa,

salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il Tribunale sospende il procedimento di esdebitazione fino all'esito di quello penale consentendo la salvaguardia del decorrente termine annuale per la proposizione dell'istanza di ammissione.

Il cosiddetto patteggiamento (tecnicamente si chiama "applicazione della pena concordata tra le parti") per il reato di bancarotta fraudolenta non impedisce l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo 5 anni dalla sentenza appunto di patteggiamento, posto che l'estinzione produce tutti gli effetti propri della riabilitazione (per quest'ultima rinvio alla mia precedente **Guida Breve alla Riabilitazione Penale**).

A ciò si aggiunge anche il fatto che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è una condanna particolare che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna perché non vi è accertamento processuale del fatto.

## **7.**

### **CHI PUO' CHIEDERE L'ESDEBITAZIONE?**

L'esdebitazione può essere richiesta da tutti coloro che sono falliti in proprio (con un'impresa individuale), ma anche dal socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita, in quanto a

sua volta "fallito persona fisica" (società semplici, società in nome collettivo – s.n.c. - e soci accomandatari si società in accomandati semplice – s.a.s.).

Tale facoltà è concessa perché l'istituto non distingue il «fallito» in quanto imprenditore individuale dal «fallito» in quanto socio illimitatamente responsabile di società fallita, ponendo come unico requisito che egli sia «persona fisica».

Per questo motivo non può essere chiesta l'esdebitazione per le società che fossero eventualmente tornate *in bonis* e non liquidate.

In calce all'appendice di questa Guida riporto un esempio di domanda di esdebitazione con particolare riferimento al socio fallito di società di persone.

## **8.**

### **CI SONO DEI TERMINI TEMPORALI DI CUI TENERE CONTO?**

L'istituto ha un valore premiale e quindi non è il rifugio di chi ha una propensione recidiva a gestire imprese insolventi: per questo motivo l'esdebitazione non è concedibile laddove il soggetto richiedente abbia già goduto del beneficio nei dieci anni antecedenti.

Con riferimento invece ai fallimenti dichiarati prima della riforma devi sapere che anche ad essi si estende l'applicazione dell'istituto: infatti, non ha alcuna importanza la data in cui si è stati dichiarati falliti poiché è necessario soltanto che il fallimento sia chiuso dopo l'entrata in vigore della riforma.

L'istituto dell'esdebitazione non è infatti applicabile ai soli fallimenti già chiusi al momento dell'entrata in vigore della riforma che ha introdotto l'istituto (16 luglio 2006).

L'istanza deve però essere presentata al massimo entro un anno dalla chiusura del fallimento; lo vedremo in dettaglio più avanti.

## 9.

### **MA COSA VUOL DIRE CHE SI DEVE AVER PAGATO ALMENO PARZIALMENTE I CREDITORI?**

Come Ti ho accennato prima, il beneficio dell'esdebitazione è condizionato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti.

Ciò comporta che il fallimento deve essere stato chiuso con una ripartizione dell'attivo fallimentare e, con quanto distribuito, i creditori ammessi al passivo devono aver ricevuto un pagamento, ancorché in misura minima.

Infatti, la norma prevede espressamente che: *“L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.”* (Art. 142 L.F.)

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio dell'esdebitazione qualora siano stati soddisfatti, seppur in misura minima, tutti i creditori concorsuali, compresi quelli di rango chirografario.

Cosa vuol dire? Significa che devono esser stati pagati tutti i creditori a cui il Giudice ha riconosciuto un privilegio e che è stato versato almeno un euro ai creditori senza privilegio.

**10.**

### **MA SE NON HO PAGATO TUTTI CREDITORI PRIVILEGIATI?**

In questo caso non devi disperare, perché in Italia la giurisprudenza può applicare la norma anche con interpretazioni estensive.

Per dare una descrizione completa e non minimalista dell'istituto devo infatti precisarti che non vi è tassativa ed unanime definizione dei creditori che devono essere pagati per ottenere l'ammissione all'esdebitazione.

Questo perché diversi Tribunali italiani stanno adottando una interpretazione più ampia che non richiede il pagamento di tutti i creditori privilegiati, ma ritiene sufficiente l'aver pagato almeno in parte i medesimi.

In questi Tribunali (fra cui Venezia) l'esdebitazione è un beneficio concesso al debitore meritevole qualora il fallimento abbia effettuato anche un riparto solo parziale in favore dei creditori privilegiati. Questo significa che basta il pagamento da parte della procedura delle spese della stessa e di almeno un euro ai creditori privilegiati.

**11.**

### **QUALI SONO I COSTI DELLA PROCEDURA?**

La procedura, come già accennato, ammette il **patrocinio a spese dello stato** per tutti coloro che possiedono i requisiti reddituali (ovvero un reddito imponibile inferiore a € 10.628,16) e i requisiti

soggettivi previsti dalla normativa in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002 ).

Se l'interessato vive con la famiglia, il requisito reddituale si deve verificare sommando i redditi del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).

## **12.**

### **MA QUAL'E' L'ORIENTAMENTO PREVALENTE? IN GENERE VIENE CONCESSA?**

Come hai letto poco sopra, vi sono un approccio ed una interpretazione che possono variare da Tribunale a Tribunale, ed anche da Giudice a Giudice.

Ricorda però che, se hai verificato il pagamento di tutti i creditori privilegiati e la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'esdebitazione deve essere sempre concessa e non vi sono altri passaggi discrezionali.

Infatti, i creditori concorsuali (ovvero ammessi alla procedura fallimentare) non saldati debbono solo essere avvisati per consentire loro di partecipare all'udienza (vedi la sentenza della Corte Costituzionale 181/2008 che ho citato sopra) e non possono opporsi all'esdebitazione per il fatto di non essere stati soddisfatti, ma esclusivamente per motivi correlati alla meritevolezza del debitore; e quindi solo nel caso mancassero le condizioni soggettive.

Nel caso invece in cui non risultassero saldati tutti i creditori privilegiati è opportuno verificare se il tribunale competente condivide quella giurisprudenza che da una lettura più ampia alla norma (trattasi dell'art. 142, II° comma, della Legge Fallimentare) che sopra Ti ho citato e qui riporto per praticità di lettura:

*"L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. "*

Come vedi il testo consente un'applicazione estensiva ove si intenda che l'espressione "*neppure in parte*", attesa la non specifica indicazione legislativa, non possa riferirsi solo alla parte del credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito.

Da ciò consegue che, con tal significato, anche il solo pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) possa integrare la condizione per ottenere l'esdebitazione.

### **13.**

## **QUALI SONO I CREDITI RESIDUI OGGETTO DI ESDEBITAZIONE?**

Il decreto di esdebitazione dichiara inesigibili nei confronti del debitore fallito tornato *in bonis* i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Possono quindi essere oggetto di esdebitazione:

- i debiti residui dei creditori ammessi allo stato passivo e non integralmente soddisfatti,

- e i debiti anteriori alla procedura di fallimento ma relativi a creditori non insinuati al passivo fallimentare,
- o, secondo la dottrina, i debiti anteriori alla procedura di fallimento ma relativi a creditori che hanno fatto domanda di insinuazione al passivo ma sono stati esclusi con provvedimento irrevocabile.

Tuttavia, in tal ultimo caso, l'esdebitazione è ammessa solo nei limiti dell'eccedenza rispetto alla percentuale attribuita nel concorso ai debitori di pari grado e quindi il fallito rimarrà obbligato per la percentuale indicata.

#### **14.**

#### **E QUALI SONO I DEBITI A CUI NON SI APPLICA L'ESDEBITAZIONE?**

Sono invece esclusi dall'esdebitazione tutti i debiti relativi ad obblighi di mantenimento e alimentari o comunque riguardanti rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.

Sono pertanto escluse dal beneficio dell'esdebitazione le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento in quanto strettamente personali. Sono esclusi pure i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

È per questo importante ricordare che in capo al medesimo soggetto ben potrebbero esistere diverse e distinte posizioni

debitorie conseguenti:

- sia a rapporti di natura personale (ad esempio per debiti alimentari o da divisione successoria),
- che ad altri rapporti connessi con l'esercizio dell'impresa;

l'esdebitazione potrà allora riguardare unicamente quest'ultima tipologia di debito mentre escluderà l'altra rispetto alla quale il soggetto manterrà ogni responsabilità.

Devi poi anche sapere che l'esdebitazione non vale per i diritti che i creditori hanno nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Questo significa che i debiti degli altri falliti per la medesima società, o le garanzie prestate da terzi per debiti fallimentari, sopravvivono all'esdebitazione e che tali soggetti possono essere escussi indipendentemente dalla chiusura del fallimento e dalla liberazione del fallito.

## 15.

### QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ESDEBITAZIONE?

In parte Te li ho già anticipati, ma è importante che qui riepiloghiamo le conseguenze del decreto di esdebitazione per consentirti di avere chiaro quali e cosa sono e cosa invece non sono.

**1. INESIGIBILITA' DEI CREDITI:** tecnicamente è per il fallito il potere di rifiutare legittimamente l'adempimento ai propri creditori a fronte dell'intervenuto provvedimento di esdebitazione.

L'inesigibilità del credito risulta uno strumento offerto esclusivamente al fallito, ed è opponibile solo dal medesimo non essendo rilevabile d'ufficio dal Giudice: ad esempio, se un creditore azionasse un pignoramento dopo il decreto di esdebitazione, colui che ne ha beneficiato potrebbe esibire al Giudice dell'esecuzione il provvedimento liberatorio e far estinguere l'aggressione dei suoi beni, mentre il predetto magistrato non potrebbe rilevarlo da solo.

Proprio la totale disponibilità del rimedio in capo alla persona che la ha ottenuta, autorizza altresì quest'ultima a rinunciarvi, scegliendo invece l'adempimento spontaneo dell'obbligazione e non potendo più pretendere a quel punto la restituzione.

**2. STOP AGLI INTERESSI:** questi ultimi seguono la sorte dei crediti a cui sono inerenti; infatti l'inesigibilità che consegue all'esdebitazione si estende anche agli interessi relativi sia a crediti privilegiati che chirografari siano essi maturati prima, durante o dopo la dichiarazione di fallimento, quando

- nella prima ipotesi non siano stati richiesti o ammessi,
- nella seconda ipotesi non siano stati pagati per incapacità o
- nella terza ipotesi siano maturati sulla parte residua dei crediti.

**3. ESTINZIONE DELLE GARANZIE REALI:** anche le garanzie reali su beni di terzi essendo accessoria rispetto al diritto di credito garantito subisce gli effetti della esdebitazione. In altre parole l'inesigibilità del diritto di credito determina il venir meno della garanzia reale accessoria (pegno o ipoteca).

**MA, ATTENZIONE!** Come ho spiegato ciò non accade per le

garanzie personali quali la fideiussione, né per i coobbligati o per gli obbligati in via di regresso: l'obbligazione in capo a questi soggetti infatti non solo sopravvive, ma costoro non avranno alcuna azione di regresso nei confronti dell'obbligato principale, il fallito.

**16.**

### **CHI PUO' CHIEDERE L'ESDEBITAZIONE?**

La domanda di esdebitazione deve essere proposta dalla persona fallita.

Infatti, anche se l'argomento è stato oggetto di discussione, oggi è condiviso che il Tribunale non può disporre d'ufficio l'esdebitazione, essendo necessaria un'espressa richiesta del debitore.

Vale nel caso di specie il principio generale della domanda di parte, per il quale un provvedimento giurisdizionale può essere pronunciato solo su istanza del soggetto nella cui sfera giuridica è destinato a produrre i suoi effetti. Non si capirebbe diversamente la ragione per la quale il Tribunale dovrebbe concedere il beneficio di sua iniziativa, in mancanza di un esplicito interesse manifestato in tal senso dal fallito.

Va poi aggiunto che oltre all'interessato (il fallito), in caso di sua morte, sono soggetti legittimati a formulare istanza anche gli eredi. La legittimazione di questi ultimi a presentare l'istanza è conseguenza del fatto che l'esdebitazione riguarda diritti patrimoniali trasmissibili *mortis causa* (per successione ereditaria) e

permette loro di liberarsi dagli obblighi conseguenti all'accettazione dell'eredità.

Per converso, è del tutto esclusa la legittimazione del curatore.

## **17.**

### **COME SI PROCEDE?**

La domanda di esdebitazione deve essere proposta dalla persona fallita avanti il tribunale dove era pendente il fallimento.

L'esdebitazione, ossia la liberazione del debitore dai debiti residui della procedura, non consegue in via automatica alla chiusura del fallimento e non si produce con la sola sola presentazione della domanda di esdebitazione perché è sempre necessario il provvedimento giudiziale, ed è solo questo che genera l'effetto liberatorio. Il provvedimento che statuisce l'esdebitazione è, perciò, un provvedimento di accertamento costitutivo.

Il procedimento per ottenere il beneficio dell'esdebitazione è previsto dall'art.143 della legge fallimentare e richiede l'assistenza necessaria del patrocinio tecnico, ovvero di un difensore iscritto all'Ordine degli Avvocati.

Si procede con la presentazione di un'istanza del fallito al Giudice della procedura; essa può essere presentata

- o nel corso della stessa (ovvero mentre il fallimento è ancora aperto),
- o entro un anno dal decreto di chiusura del fallimento.

In quest'ultimo caso, il termine di un anno è considerato perentorio: il decorso del termine annuale senza aver depositato il ricorso comporta la decadenza dal poter richiedere l'esdebitazione.

Tecnicamente, il legale incaricato presenterà un ricorso con il quale chiederà al Giudice di verificare la sussistenza dei presupposti di concedibilità del beneficio e conseguentemente dichiarare l'inesigibilità dei debiti concorsuali nei confronti del richiedente.

A tale istanza seguirà un decreto del Giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio che unitamente al ricorso andrà notificato ai creditori concorrenti che dall'esdebitazione potrebbero uscire svantaggiati (quest'ultimo passaggio è stato introdotto dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 181, del 30 maggio 2008).

Nel medesimo decreto di fissazione dell'udienza, il Magistrato fisserà anche un termine per notificare ricorso e decreto medesimo ai creditori non integralmente soddisfatti dalla procedura. Qualora il ricorrente non abbia provveduto nel termine concesso ad effettuare le previste notificazioni l'istanza depositata verrà dichiarata inammissibile.

Non è però necessario che i creditori partecipino effettivamente al procedimento, bastando che sia a loro concessa tale facoltà attraverso la notifica della sua instaurazione.

Nel corso dell'istruzione del procedimento si ritiene obbligatoria l'assunzione del parere del curatore e del comitato dei creditori.

Quando la procedura fallimentare è ancora aperta, l'audizione del curatore e del comitato è finalizzata ad esigenze istruttorie per completare il materiale informativo su cui basare la decisione e non

è invece necessaria all'instaurazione del contraddittorio (come accade per i creditori).

Diversamente avviene quando il fallimento sia stato chiuso: il decreto di chiusura del fallimento dovrà infatti dare atto della relazione del curatore, in unione al parere del comitato dei creditori, circa la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esdebitazione e ciò con particolare riferimento alla condotta collaborativa o meno del fallito nel corso della procedura.

Quando il ricorso è proposto dopo la chiusura del fallimento va comunque acquisito il parere dell'ex curatore e del cessato comitato dei creditori.

Trattasi di una ipotesi eccezionale di ultrattività degli organi fallimentari, i quali vengono meno con la chiusura del fallimento.

Nell'ipotesi sia impossibile ottenere il predetto parere dagli organi disciolti, il Tribunale potrà comunque procedere sostituendosi ad essi con una indagine d'ufficio attraverso anche la consultazione del fascicolo fallimentare.

Il Tribunale, in composizione collegiale, deciderà con decreto motivato e questo sarà impugnabile con reclamo alla Corte di Appello a pena di decadenza entro 10 giorni dalla ufficiale conoscenza del decreto stesso o comunque entro 90 giorni dalla relativa pubblicazione.

Trattandosi di situazioni di diritto soggettivo, una volta che il decreto di esdebitazione sarà divenuto definitivo (ossia una volta esauriti i mezzi di impugnazione senza che l'esdebitazione sia stata revocata o comunque una volta che siano decorsi invano i termini di impugnazione), il suo valore sarà quello di una sentenza in senso

sostanziale come tale suscettibile di passare in giudicato, ossia di costituire una pronuncia non più modificabile o revocabile e su cui non è più possibile intervenire con ulteriori procedimenti giudiziali.

Anche per il procedimento di impugnazione è possibile formulare autonoma istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

**18.**

### **POSSO PRESENTARE IL RICORSO PER ESDEBITAZIONE DA SOLO?**

NO. Come già accennato, il procedimento per esdebitazione introdotto dopo la chiusura del fallimento ha natura contenziosa (incide sulle posizioni soggettive del ricorrente e dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti che assumono la veste di contraddittori necessari) e richiede pertanto l'assistenza tecnica di un difensore.

Anche per questo procedimento, non trattandosi di materia di volontaria giurisdizione disponibile alle parti, è possibile formulare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in presenza dei requisiti reddituali.

### **COSA FARE NEL CASO VENGA RIFIUTATA L'ESDEBITAZIONE?**

Il provvedimento che decide della domanda di esdebitazione può essere impugnato con apposito reclamo.

Il pronunciato decreto, che deve sempre essere succintamente ma chiaramente motivato, tanto quando sia contestuale al provvedimento di chiusura, quanto qualora sia pronunciato successivamente, è infatti impugnabile con reclamo da presentarsi avanti alla Corte di Appello al cui Distretto appartiene il Tribunale che ha deciso del procedimento di esdebitazione.

La medesima impugnazione è pure prevista per il decreto di chiusura del fallimento.

Il reclamo è l'unico rimedio esperibile, sia che il Tribunale accolga, sia che rigetti la domanda di esdebitazione.

La Corte di Appello si pronuncia sul reclamo, confermando o revocando il decreto. La sua decisione è sempre ricorribile per cassazione.

La legittimazione a proporre il reclamo spetta

- al debitore fallito,
- ai creditori non integralmente soddisfatti,
- al pubblico ministero
- e a qualunque altro interessato.

Fra i creditori non soddisfatti rientrano anche quelli esclusi dall'ammissione al passivo e quelli che non hanno presentato domanda di ammissione. Fra i "qualunque altro interessato" si intendono compresi sia il curatore che il comitato dei creditori. Così andrebbero inclusi anche gli obbligati in via di regresso che, per effetto dell'esdebitazione, rimarranno obbligati per intero non potendo però più agire in rivalsa verso l'ex fallito.

Il reclamo va proposto nel termine perentorio di dieci giorni ed assieme ad esso è necessario depositare anche una copia autentica del decreto impugnato, oltre che il fascicolo di parte che era stato allegato al ricorso per esdebitazione.

Devi sapere che per il fallito, il curatore ed il comitato dei creditori il termine di 10 giorni decorra dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento. Per tutti gli altri interessati il termine per il reclamo decorre dall'esecuzione delle formalità di pubblicazione che vengono disposte dal Giudice.

Ti ho già anticipato che anche il reclamo, in quanto mezzo di impugnazione e quindi avente natura contenziosa, va necessariamente presentato con l'ausilio e l'assistenza del patrocinio tecnico, e pertanto con la sottoscrizione di un avvocato munito di procura speciale.

---

## **APPENDICE NORMATIVA ESSENZIALE**

### **LEGGE FALLIMENTARE**

aggiornata alla riforma di cui al D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

#### **Art. 142**

##### **Esdebitazione**

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

- 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
- 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia

intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

## **Art. 143**

### **Procedimento di esdebitazione**

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

## **Art. 144**

### **Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti**

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

**FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI ESDEBITAZIONE:**

**TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI VENEZIA**

**Sezione Volontaria Giurisdizione**

\*\*\*

Fallimento: N. 0/2009, Sent. 00 del 0/1/2009, depositata il 0/1/2009, nei confronti di \_\_\_\_\_, nato a Eraclea (VE) il 1/01/1955 e residente a San Donà di Piave (VE), in via Verona n. \_\_\_\_ (doc. 1).

Chiusura fallimento: Decreto del 30.06.2009 depositato in Cancelleria il 30.06.2009 (doc. 2).

Giudice Delegato: Dott. \_\_\_\_\_

Curatore: Dott.ssa \_\_\_\_\_

**ISTANZA DI ESDEBITAZIONE**

Il sig. \_\_\_\_\_ (c. f. \_\_\_\_\_), nato a Eraclea (VE) il 1 Gennaio 1955 e residente a San Donà di Piave (VE) alla via Verona n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Venezia (c.f. \_\_\_\_\_) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di \_\_\_\_\_ (VE) alla via \_\_\_\_\_, giusta mandato a margine del presente atto, telefax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

**espone quanto segue**

Su istanza del Curatore del fallimento "Alfa S.n.c. di \_\_\_\_\_ & C.", Dott.ssa \_\_\_\_\_, depositata in data 25.07.2007, lo scrivente è stato "dichiarato fallito quale accomandante illimitatamente responsabile in quanto ingeritosi nella gestione

sociale, in estensione e fermi restando gli effetti del fallimento della Alfa S.a.s. di Rossi Lucio & C., già dichiarato con sentenza di questo Tribunale n. 0/07 in data 00 gennaio 2007”.

Dal progetto di riparto finale, a norma dell'art. 117 L.F., risulta il pagamento di tutte le spese di procedura, di tutti i creditori privilegiati e per intero dei crediti chirografari.

Il fallimento si è quindi chiuso con decreto dell'intestato Tribunale del 30.06.2009 depositato in Cancelleria Fallimentare il 30.06.2009.

Non essendo decorso un anno dalla chiusura della procedura, sono rispettati i termini per la richiesta di un provvedimento di esdebitazione in favore dello scrivente.

\*\*\*

Il signor \_\_\_\_\_ ritiene sommessamente che nel caso di specie ricorrano tutte le condizioni per accedere al beneficio dell'esdebitazione come previsto nell'art. 142 L.F., in quanto lo stesso:

- ha sempre cooperato attivamente con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non ha ritardato in alcun modo, o contribuito a ritardare, lo svolgimento della procedura;
- non ha mai violato le disposizioni recate dall'art. 48 L.F.;
- non ha beneficiato di altra esdebitazione;

- non ha distratto attività o esposto passività insussistenti, non ha posto in essere comportamenti idonei a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari, non ha mai fatto ricorso abusivo al credito;
- non è mai stato condannato per reati di alcun genere ne è stato accusato o imputato, come risulta dal Certificato del Generale del Casellario Giudiziale (doc. 3) e dal Certificato Carichi Pendenti (doc. 4);

esiste pienamente il requisito di cui all'art. 142 L.F. per il quale è bastevole la soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali .

Per questi motivi lo scrivente, ut supra, rappresentato e difeso

### **CHIEDE**

che codesto Ecc.mo Tribunale Voglia dichiarare l'inesigibilità dei debiti concorsuali nei confronti di \_\_\_\_\_ (c. f. \_\_\_\_\_), nato a Eraclea (VE) il 1 Gennaio 1955 e residente a San Donà di Piave (Ve) alla via Verona n. 1, "dichiarato fallito quale accomandante illimitatamente responsabile in quanto ingeritosi nella gestione sociale, in estensione e fermi restando gli effetti della Alfa S.n.c. Di \_\_\_\_\_ & C. & c: S.a.s., già dichiarato con sentenza di questo Tribunale n. 0/07 in data 0 gennaio 2007".

Deposita in copia i seguenti atti:

- Sentenza di fallimento in estensione di Rossi Paolo del 00/00/2007;
- Decreto di chiusura del fallimento del 30/06/2009;

- Certificato generale del Casellario Giudiziale;
- Certificato carichi pendenti;
- Provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si rende comunque disponibile ad ogni integrazione documentale che fosse richiesta dall'Ecc.mo Tribunale adito.

Si rappresenta che il signor \_\_\_\_\_ ha ottenuto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (DPR 115/2002) e, per l'effetto, si chiede la prenotazione a debito del contributo unificato.

Con osservanza.

Eraclea, 28.02.2010

Avv. \_\_\_\_\_

## **CONCLUDENDO**

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) può costituire una soluzione poco onerosa ed efficace per non perdere tempo e l'opportunità di ripartire verso una nuova vita.

Avv. Alberto A. Vigani

Mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons 3.0. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

[www.avvocati.venezia.it](http://www.avvocati.venezia.it)



**Studio di Consulenza Legale**

**Tributaria e del Lavoro**

via Fausta 52, 30020 (VE) Eraclea  
tel. 0421.232172, 6 linee r.a.  
Fax 0421.232444

